

**PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO BIENNALE DELLA FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA ALLE UTENZE IN BT E MT DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO (SETTORI SPECIALI) PERIODO MESI: 24
CIG 8054068B29
CAPITOLATO SPECIALE**

SOMMARIO

ART. 1	OGGETTO DELL’APPALTO
ART. 2	MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’APPALTO
ART. 3	IMPORTO PRESUNTO A BASE DI GARA
ART. 4	PAGAMENTI
ART. 5	CESSIONE DEI CREDITI
ART. 6	CLAUSOLA DELL’IMPRESA
ART. 7	LETTURE E CONSUMI
ART. 8	DURATA DELL’APPALTO
ART. 9	PENALI
ART. 10	QUANTITA’ E CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA
ART. 11	CORRISPETTIVI E LORO INDICIZZAZIONE
ART. 11.1	INCLUSIONI ED ESCLUSIONI
ART. 12	I SERVIZI AUSILIARI ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
ART. 13	RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ART. 14	INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 15	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA PRIVACY
ART. 16	RECESSO
ART. 17	FORO COMPETENTE
ART. 18	ACCETTAZIONI DELLE CONDIZIONI

1. Oggetto dell'appalto – caratteristiche delle utenze.

Il presente appalto, indetto dalla società CONSAC Gestioni Idriche S.p.a. (di seguito CONSAC S.p.a) che, a tal fine, assume la veste di stazione appaltante con sede legale in Via Ottavio Valiante, n. 30 - 84078 Vallo della Lucania (SA), ha per oggetto la "Fornitura per un periodo di 24 mesi di energia elettrica per gli impianti in BT e MT del servizio idrico integrato", gestiti da CONSAC S.p.a. di cui all'Allegato G – elenco utenze. La tipologia degli impianti gestiti da Consac ed oggetto della fornitura riguardano:

- a) Impianti di depurazione;
- b) Impianti di sollevamenti idrici acqua;
- c) Impianti di emungimento idrici;
- d) Impianti di sollevamento fognario;
- e) Uffici;
- f) Impianti di potabilizzazione acqua

La ditta aggiudicataria dovrà, altresì, assicurare, in relazione alla fornitura oggetto dell'appalto:

- gestione dei nuovi allacciamenti, chiusura/dismissione punti di fornitura esistenti, volture, spostamenti di gruppi di misura;
- gestione delle variazioni di impegni di potenza, verifiche misuratori;
- l'assistenza tecnica, amministrativa e tariffaria necessaria per la gestione del contratto tramite personale specializzato e qualificato, come dettagliato agli artt. 10-12.

2. Modalità di svolgimento dell'appalto.

La gara avrà luogo mediante procedura aperta telematica (art. 58 del D. Lgs 50/2016) ad evidenza pubblica e sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 60 e 95,c.4 del D. Lgs. n.50/2016 e con valutazione dell'offerta anomala secondo quanto previsto dall' art.97 del citato decreto.

Il contratto sarà stipulato a misura.

La gara si svolgerà secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara che, insieme al presente Capitolato Speciale e agli altri documenti allegati, regolamentano l'appalto.

3. Importo a base di gara.

L'importo a base di gara (24 mesi), ai soli fini della determinazione presunta del valore dell'appalto, è pari ad € 8.000.000,00 (€ 4000.000,00/anno) comprensivo di accise, addizionali e altre componenti di costo così come specificate all'art. 11 del presente capitolato speciale IVA esclusa.

L'importo onnicomprensivo è stato determinato sulla base della media dei consumi effettuati da Consac gestioni idriche spa negli anni 2016- 2017-2018.

Il valore sopra citato è da considerarsi indicativo e non impegna quindi CONSAC S.p.a. in alcun modo, potendo lo stesso subire un incremento o un decremento in rapporto sia all'andamento dei consumi, aperture/volture/chiusure di utenze, sia anche in relazione a nuove disposizioni legislative in materia fiscale.

A tale riguardo si forniscono i consumi degli ultimi 3 anni riportati nell'Allegato H – *Consumi Consac gestioni idriche spa - Triennio 2016-2017-2018.*

Tutte le condizioni offerte dovranno essere applicabili anche ad ulteriori punti di prelievo che CONSAC ritenesse conveniente aggiungere a quelli già conferiti, senza che ciò comporti alcuna variazione economica o contrattuale delle condizioni pattuite.

Al mancato raggiungimento e/o al superamento del valore sopraindicato nulla sarà dovuto a titolo di compenso, indennizzo o risarcimento, oltre a quanto pattuito, dovendo il fornitore – comunque - erogare una quantità di energia elettrica che consenta di soddisfare integralmente, per la durata del contratto, le necessità delle utenze oggetto della fornitura.

4. Pagamenti e fatturazione

La fatturazione dovrà avere cadenza mensile ed i pagamenti delle fatture verranno effettuati mediante bonifico bancario entro 60 giorni data fatturazione ai sensi del D. Lgs 231/2002.

L'aggiudicatario si impegna a rispettare tutto quanto previsto dalla legge 136 del 13.08.2010 riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari.

Decorso il termine di scadenza per il pagamento, al Fornitore, fatto salvo ogni altro diritto, spetteranno gli interessi di mora, calcolati su base annua e pari al T.U.R. (Tasso Ufficiale di Riferimento) maggiorato del 2%.

5. Cessione dei crediti

Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e, pertanto, il cessionario, sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale

preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

6. Clausole dell'impresa

Saranno ritenute operanti eventuali condizioni generali di vendita dell'impresa aggiudicataria, che non contrastino con le norme della determinazione posta a base di gara.

7. Letture e consumi

L'aggiudicatario trasmetterà mensilmente le letture dei contatori dell'energia all'atto del ricevimento da parte del distributore fornendo a Consac un report in formato Excel, strutturato in colonne, riportando tutti i siti divisi per comune di appartenenza, Pod, Codice Utente, Codice COI, Anagrafica, Potenza, consumi reali ed eventuali stime. I consumi riportati dovranno essere suddivisi per fascia oraria e il totale dei tre consumi verrà riportato in una specifica colonna, seguita dalla colonna riportante il totale della fattura.

8. Durata del contratto

La fornitura avrà durata di 24 mesi prorogabili per ulteriori 12 nel caso in cui l'aggiudicatario nei tre mesi antecedenti alla scadenza formuli una proposta migliorativa, previo consenso insindacabile della stazione appaltante. Altresì la durata del contratto, in corso di esecuzione, potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli prezzi, patti e condizioni. La decorrenza del contratto è fissata dalla data di stipula dello stesso e il Fornitore si impegna a fornire l'energia elettrica dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura se giunge al suo domicilio entro il 20 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'ordinativo di fornitura qualora giungesse al domicilio del Fornitore dopo il 20 del mese, salvo diversa data concordata tra le parti. In ogni caso la fornitura deve essere attivata a partire dal primo giorno solare del mese.

9. Penali

In caso di interruzioni sulla fornitura dovute al comportamento del Fornitore la stazione appaltante potrà applicare una penale pari al 5% dell'importo complessivo del punto di prelievo e al netto di iva fatturato nel mese in cui è avvenuto il disservizio. L'applicazione delle penali è comunicata per iscritto. Il fornitore ha 4 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricezione di detta comunicazione per presentare le proprie controdeduzioni. In caso di mancata presentazione delle controdeduzioni o rigetto delle stesse le penali sono applicate e decurtate dal primo pagamento utile o prelevate dall'importo della cauzione definitiva. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

10. Quantità e caratteristiche generali della fornitura

La fornitura di energia elettrica dovrà riguardare tutte le utenze definite nell'Allegato G – elenco utenze ove sono riportate anche le condizioni tecniche di fornitura (tensione, potenza disponibile, punti di consegna). Tutte le utenze di Consac hanno carattere di non interrompibilità della fornitura, pertanto, il Fornitore, ai sensi del comma 4 dell'art. 18 dell'Allegato A alla Deliberazione AEEGSI del 25/01/2008 ARG/ELT 04/08 e s.m.i., dovrà provvedere a comunicare al distributore locale la condizione di non interrompibilità dei siti Consac, in quanto relativi a servizi di pubblica utilità (Servizio Idrico Integrato).

La fornitura di energia elettrica dovrà essere effettuata dall'aggiudicatario sulla base delle utenze esistenti e sugli effettivi consumi di energia.

Il quantitativo totale per il biennio stimato della fornitura di energia elettrica è di circa 50GWh (25GWh/anno).

La società CONSAC S.p.a., in qualunque momento, potrà aggiungere nuovi punti di consegna dell'energia elettrica, così come potranno essere dismessi punti di consegna non utilizzati. Pertanto, eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione rispetto al quantitativo totale stimato e di cui sopra, non potranno costituire, in nessun caso, motivo per la mancata fornitura di energia, né essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del fornitore nei confronti della società CONSAC S.p.a., né dare origine a revisione delle condizioni contrattuali.

L'aggiudicatario si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente capitolato, a:

- Volturare i precedenti contratti di somministrazione;

- Provvedere a stipulare i contratti per i servizi di trasmissione, distribuzione, misura e dispacciamento dell'energia elettrica per ciascun punto di prelievo, secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni dell'ARERA;
- Soddisfare l'intero fabbisogno in termini di energia elettrica e di potenza per tutta la durata della fornitura per tutti i punti di prelievo (Allegato G – elenco utenze);
- Sostenere tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione oggetto dell'appalto tali da garantire un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste;
- Provvedere ai versamenti delle imposte erariali e addizionali sui consumi di energia elettrica presso i competenti Enti nei tempi e con le modalità previste dalle vigenti leggi in materia.

Resta inteso che CONSAC S.p.a. resterà, in qualsiasi caso, esonerato da eventuali oneri derivanti da inadempienze del Fornitore nei confronti dei suddetti versamenti.

11. Corrispettivi e loro indicizzazione

I corrispettivi dell'energia, concernenti la sola componente di costo negoziabile dell'energia elettrica, al netto delle perdite di rete, altri oneri e accise che saranno applicati in base alla normativa vigente, saranno legati direttamente al PUN (orario, per fascia F1, F2, F3).

Tutti i prezzi dovranno essere espressi in €/MWh.

Il prezzo dell'energia elettrica sarà aggiornato su base mensile secondo la parametrizzazione PUN.

Il prezzo mensile viene pertanto definito come segue:

$$Pim = PUN + Spread$$

Dove:

- Pim = prezzo mensile in euro/MWh differenziato per ora, ovvero per fascia oraria o monoraria mensile.
- PUN = Prezzo unico nazionale orario, come pubblicato nella sezione "statistiche e monitoraggio" sul sito www.mercatoelettrico.org.
- Spread = prezzo differenziale offerto in euro/MWh, differenziato per ciascuna delle tre fasce orarie (F1, F2, F3) quale risultante dell'allegato C – modello offerta economica.

Nell' allegato E - modello offerta economica, unicamente per permettere il confronto delle offerte, dovrà essere indicato il valore convenzionale dell'indice PUN del mese di Settembre 2019.

11.1 Inclusioni ed esclusioni

I prezzi dell'energia offerti **dovranno includere**:

- gli oneri derivanti dalla normativa nazionale di recepimento della direttiva 2003/87/CE, la quale istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissione dei gas ad effetto serra all'interno della Comunità Europea;
- i benefici derivanti dall'assegnazione di energia di importazione, diritti CIP6, DCT ed eventuali altri diritti che le Autorità dovessero assegnare ai clienti finali (l'esito delle assegnazioni non pregiudica la validità del prezzo offerto né ne determina la variazione);
- gli oneri conseguenti all'applicazione del decreto legislativo 16.03.1999 n. 79 art. 11 (Certificati Verdi), così come modificato dall'applicazione della legge 23.07.2009 n. 99, e successive integrazioni e/o modificazioni.
- gli oneri per la predisposizione di tutte le operazioni tecniche ed amministrative conseguenti e necessarie al subentro nei contratti di fornitura e/o per attivazioni nuove utenze.

Non si intendono inclusi nei corrispettivi indicati nel modulo di offerta di cui all'Allegato E, e pertanto, saranno fatturati a parte dal fornitore:

- perdite di rete;
- corrispettivo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica risultante dall'applicazione dell'opzione tariffaria del Distributore, vigente per il mercato libero, comprensiva dei corrispettivi per il prelievo di energia reattiva;
- gli oneri di sbilanciamento (art. 41 delibera 111/06 e s.m.i.);
- PCV in quota fissa ed in quota variabile come stabilito nelle condizioni generali di fornitura;
- maggiorazioni (oneri A1, An) e componenti UC, MCT, AS relative al mercato libero, nonché eventuali maggiorazioni e/o voci aggiuntive stabilite e/o approvate dall'ARERA per le forniture ai clienti finali del mercato libero;
- imposte erariali ed addizionali, gravanti sui consumi di energia elettrica, nonché l'IVA, tasse, imposte o tributi sull'elettricità;
- tutte le componenti passanti, relative ai clienti finali del mercato libero, a copertura dei costi di dispacciamento e scambio, dei costi sostenuti per la remunerazione della disponibilità capacitiva, dei

costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità e dei costi per la remunerazione della riconciliazione del sistema elettrico, come definite dalle Delibere A.E.E.G. 168/03, 46/04, 111/06 e s.m.i.;

- qualsiasi altro elemento non espressamente incluso.

12. Servizi ausiliari alla fornitura di energia elettrica.

Il fornitore dovrà inoltre assicurare i seguenti ulteriori servizi che si dovranno intendere remunerati con il corrispettivo indicato nel contratto:

- indicazione di un referente aziendale per disbrigo pratiche amministrative; (vulture ,aumento di potenza , ecc.);
- disponibilità dei prelievi orari di energia, prelevabili su portale informatico web entro il giorno 15 del mese successivo a quello cui si riferiscono i prelievi;
- gestione di tutte le pratiche necessarie per l'attivazione della fornitura;
- disponibilità di un Account Manager dedicato;
- a richiesta della stazione appaltante modalità di fatturazione aggregata da ricevere a mezzo mail;
- disponibilità a valutare ulteriori ottimizzazioni delle formule di prezzo prescelto;
- aumenti di Potenza, Nuovi Allacci e Dislocazione delle cabine Elettriche in MT entro le tempistiche previste dell'Autorità (ARERA)

Il mancato espletamento anche di uno solo dei servizi sopra elencati, valutato secondo l'insindacabile giudizio della stazione appaltante, potrà dare luogo all'immediata rescissione contrattuale in danno del fornitore.

13. Responsabile del servizio

In caso di aggiudicazione, il Fornitore dovrà nominare un Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare a tutti gli effetti il fornitore, comunicandone a tal fine al committente nominativo, indirizzo, numero telefonico, numero di fax, numero di cellulare, indirizzo email e PEC.

14. Inadempimento e risoluzione del contratto

La stazione appaltante deve risolvere il contratto nei casi indicati all'art. 108, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

Il fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e disciplinare di gara. Il fornitore si obbliga a dare comunicazione scritta alla stazione appaltante, con un preavviso di massimo 2 ore, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del contratto.

Con riferimento all'art. 108, commi 3-4 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto in danno al fornitore nei casi ritenuti di "grave inadempimento", come di seguito elencati e descritti:

- a) quando la misura complessiva della penale supera il 10% dell'importo netto contrattuale;
- b) mancata reintegrazione della cauzione definitiva nei termini assegnati, nel caso di sua parziale o totale escussione;
- c) acquisizione di due DURC irregolari, anche non consecutivi, nel corso del contratto, quando il fornitore non regolarizzi la propria posizione nei confronti degli Enti preposti nel termine di 60 giorni;
- e) perdita dei requisiti per l'esecuzione della fornitura, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- f) quando emergono elementi o circostanze ai sensi del D.Lgs. 258/2012 e s.m.i. (Codice delle leggi antimafia);
- g) ritardo nei tempi di attivazione della singola fornitura, per fatti imputabili al fornitore, eccedente i 60 (sessanta) giorni naturali, successivi e consecutivi dal perfezionamento della richiesta;
- h) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della fornitura;
- i) frode nell'esecuzione della fornitura o nella predisposizione degli atti di contabilità;
- j) rifiuto di collaborare, dietro invito della stazione appaltante, nel caso si presenti la necessità di risolvere eventuali problematiche di natura amministrativa che dovessero incontrarsi nel corso dell'esecuzione dell'appalto;
- k) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

In caso di grave inadempimento Consac gestioni idriche spa, previo inoltre di lettera a mezzo

raccomandata a.r. o tramite PEC, assegna al fornitore, ex art. 1454 c.c., un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione per porvi termine o riparo. Inutilmente decorso tale termine, il contratto potrà essere risolto in danno del fornitore. In tal caso il fornitore è tenuto a rimborsare, al costo, le spese sostenute da Consac S.p.a. per approvvigionarsi dell'energia elettrica necessaria al proprio fabbisogno presso altro fornitore, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nei suindicati casi di risoluzione del contratto, Consac Spa potrà procedere con semplice richiesta all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, riservandosi inoltre di chiedere il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno diretto o indiretto conseguente alla mancata esecuzione della fornitura e, più in generale, all'avvenuta risoluzione del contratto.

Dalla data della risoluzione il fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali ma deve proseguire quelle prestazioni la cui interruzione/sospensione possa, a giudizio di Consac, provocare danno alla Società o agli utenti del servizio pubblico da questa gestito, fino al subentro del nuovo fornitore.

15. Trattamento dei dati personali e tutela della privacy

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – RGDP. Consac gestioni idriche spa, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, tratta i dati personali conferiti esclusivamente ai fini del corretto e completo svolgimento della presente procedura di gara, e ciò ai sensi e per gli effetti della normativa di settore vigente ed applicabile ed in particolare ai sensi del D.LGS. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 6, c. 1, lett. c) ed e) RGDP. Consac gestioni idriche spa tratta i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento con modalità informatiche e/o manuali tali da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento della procedura. Potranno venire a conoscenza dei dati personali esclusivamente i soggetti, quali dipendenti e collaboratori, anche esterni, del Titolare, che agiscono in qualità di Responsabili o Soggetti autorizzati al trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento. Ulteriori dettagli sono consultabili alla pagina <http://www.consac.it/privacy-policy/>. L'interessato potrà esercitare in qualsiasi momento presso il titolare del trattamento, i diritti di cui agli artt. 12 e 15-22 GDPR consultabili nella sezione Privacy del sito istituzionale alla pagina <http://www.consac.it/privacy-policy/> con le modalità ivi indicate, inoltre, ai sensi dell'art. 77 GDPR, potrà proporre reclamo all'autorità di controllo (www.garanteprivacy.it/) secondo le procedure previste.

16. Recesso

Il contratto può essere risolto in qualunque momento in forma consensuale dalle parti. Stante la particolare natura del servizio pubblico svolto da Consac gestioni idriche spa, è escluso che il fornitore possa recedere unilateralmente dal contratto.

Ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento delle forniture regolarmente eseguite (secondo il prezzo e le condizioni contrattuali in essere) nonché dell'indennizzo calcolato ai sensi dell'art. 109 medesimo, con rinuncia espressa a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del c.c.

Il recesso della stazione appaltante avviene con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento, da parte del fornitore, della comunicazione inviata a mezzo raccomandata a.r. o tramite PEC.

17. Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine al contratto relativo al presente appalto saranno devolute, in via esclusiva, alla cognizione dell'Autorità giudiziaria Ordinaria.

È, pertanto, escluso il ricorso all'arbitrato. Il Foro competente è quello di Vallo della Lucania (SA).

18. Accettazione delle condizioni

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta si intendono accettate, da parte dei concorrenti e della ditta successivamente individuata come aggiudicataria della fornitura, tutte le condizioni del presente Capitolato e quelle specificate nei documenti di gara, che dovranno essere trasfusi nel contratto di appalto.